

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1243

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2002

—————

Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
recante disciplina del fallimento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La vigente legge fallimentare, emanata oltre cinquant'anni fa (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte costituzionale, la quale, nel corso degli anni, ha dichiarato costituzionalmente illegittime numerose disposizioni in essa contenute. Le sentenze della Consulta talvolta hanno creato lacune, che sono state colmate dalla giurisprudenza in via interpretativa, non senza oscillazioni e contrasti; talaltra, hanno modificato il contenuto precettivo di diversi articoli.

In altri casi, la Corte costituzionale, pur senza pronunciare l'illegittimità delle disposizioni normative, ha fornito soluzioni interpretative (spesso suggerite dal cosiddetto diritto vivente) che hanno evidenziato la necessità di interventi del legislatore per renderle più conformi ai dettami costituzionali ed altresì più adeguate alle mutate esigenze operative del settore, nell'ambito del quale continua ad applicarsi una legge che, entrata in vigore nel lontano 1942, risente sempre più della difficoltà, da parte degli interpreti, di renderla compatibile con il sistema costituzionale e, al tempo stesso, con il ben diverso contesto economico-sociale.

Non sono poi mancate le segnalazioni di carenze e insufficienze del vigente sistema concorsuale, da parte della dottrina e della giurisprudenza che in questi anni hanno sottoposto i più svariati aspetti del sistema medesimo ad approfondite e costruttive riflessioni.

Anche questo dibattito ha fatto emergere i limiti di una disciplina complessiva ormai inefficiente e fuori dal tempo, a causa delle profonde trasformazioni del Paese nell'ultimo cinquantennio, e di singole sue disposizioni, ormai obsolete, anacronistiche e di

dubbia compatibilità con il quadro costituzionale.

L'enorme numero delle procedure fallimentari e la scarsa funzionalità di alcune previsioni normative, in assenza di un pronto intervento legislativo di riforma hanno, poi, imposto prassi applicative *praeter legem*, non di rado difformi da tribunale a tribunale.

In questo quadro di riferimento, è forte il disagio degli operatori e degli utenti, i quali si trovano di fronte ad una normativa che, da un lato, «vive» nell'esperienza pratica degli uffici giudiziari secondo modalità diverse da quelle prefigurate nel testo legislativo del 1942 e, dall'altro, non soddisfa, il più delle volte, le attese, nè in termini di efficienza, nè in termini di garanzie.

Una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali appare, dunque, indilazionabile.

Tuttavia, nell'attesa che ad essa si pervenga, appare urgente un intervento legislativo anticipatorio, teso ad adeguare la normativa vigente, senza sconvolgerne l'impianto, in modo da consentire che le procedure pendenti e quelle sopravvenienti possano, da subito, svolgersi secondo regole più chiare e certe e concludersi, per quanto possibile, in tempi più brevi.

L'urgenza di tale intervento è vieppiù rafforzata dall'entrata in vigore del nuovo articolo 111 della Costituzione, che impone l'adeguamento, nel più breve tempo possibile, di tutti i procedimenti giurisdizionali e, quindi, anche delle procedure concorsuali, ai principi da esso introdotti.

Si è, quindi, delineata la necessità di adottare un provvedimento normativo che valga a colmare le descritte esigenze, in attesa dell'auspicato varo della riforma dell'intero sistema concorsuale.

Con l'articolo 1 si propone l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare; l'intervento scaturisce dal necessario adeguamento alle pronunce della Corte costituzionale che hanno toccato tale norma, nonchè dall'esigenza di evitare le sperequazioni scaturenti dalla disposizione per la quale le società commerciali non possono essere in nessun caso considerate piccoli imprenditori. Il riferimento all'imposta di ricchezza mobile, quale parametro per la identificazione dei «piccoli imprenditori», è venuto meno a seguito dell'abolizione di tale imposta, disposta dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 1989, n. 570, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto secondo comma, come modificato dalla legge 20 ottobre 1952, n. 1357, nella parte in cui prevede il tetto di lire novecentomila, quale limite del capitale investito nell'azienda, non oltre il quale gli imprenditori esercenti un'attività commerciale «sono considerati piccoli imprenditori».

A fronte di un diritto vivente attestato sull'esclusione dal novero dei piccoli imprenditori delle società commerciali anche di modeste dimensioni, senza preoccupazione di un loro disparitario trattamento rispetto alle società artigiane (la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 266 del 22 giugno 1994 e n. 490 del 15 dicembre 1994), soltanto il legislatore può porre riparo ad un'evidente situazione di irragionevole diverso trattamento di realtà economiche sostanzialmente identiche, raccogliendo il segnale eloquente contenuto nella pronuncia della Corte costituzionale n. 54 del 28 gennaio 1991, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione.

In attesa di una globale riforma delle procedure concorsuali pare, perciò, opportuno limitare l'intervento modificativo alla semplice abrogazione del comma in questione,

lasciando alla giurisprudenza il compito di individuare i parametri di qualificazione dei «piccoli imprenditori», anche quanto alle società commerciali.

Con l'articolo 2 si prevede l'abrogazione dell'articolo 4 della legge fallimentare.

L'abrogazione del primo comma è conseguenza della abolizione della professione dell'agente di cambio. Per gli agenti di cambio ancora operanti, in base alla disciplina dell'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, occorre dettare una disposizione transitoria, per la quale a loro continua ad applicarsi l'articolo 4, comma primo, sino all'esaurimento del ruolo.

L'abrogazione del comma secondo, che prevede il cosiddetto «fallimento fiscale», è conseguenza della abrogazione dell'articolo 97, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in virtù dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detto articolo 97, comma terzo, che disciplinava il fallimento del contribuente per debito di imposta, era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 9 marzo 1992, n. 89.

Con l'articolo 3 si prevede l'introduzione, dopo l'articolo 9 della legge fallimentare, di un articolo 9-bis intitolato: «Fallimento dichiarato da tribunale incompetente». In base alla normativa vigente, la sentenza di fallimento pronunciata da un tribunale incompetente è nulla: tale nullità può essere dichiarata sia all'esito del giudizio di opposizione *ex* articolo 18 della legge fallimentare, sia a seguito di regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione.

La dichiarazione di nullità comporta che vengano poste nel nulla tutte le attività processuali compiute nell'ambito della procedura fallimentare aperta dalla sentenza dichiarata nulla.

Vengono altresì, meno le iniziative giudiziali prese dal curatore di detta procedura.

Le conseguenze di tale disciplina sono particolarmente gravi, in quanto:

a) se non è già stata emessa sentenza di fallimento dal tribunale dichiarato competente, questo tribunale deve iniziare *ex novo* il procedimento per dichiarazione di fallimento;

b) nel frattempo, potrebbero essere decorsi i termini di cui agli articoli 10, 11 e 147 della legge fallimentare, il cui decorso non è interrotto dalla sentenza nulla (proprio perchè nulla);

c) i termini a ritroso stabiliti dagli articoli 64 e seguenti della legge fallimentare per la inefficacia o la revoca di atti pregiudizievoli ai creditori (compiuti nell'anno o nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento) si computano a far data non dalla sentenza di fallimento dichiarata nulla, ma solo da quella, eventualmente successiva, emessa dal tribunale riconosciuto competente, sicchè potrebbero essere già decorsi al momento in cui questo tribunale provvede;

d) le attività processuali compiute nell'ambito della procedura dinanzi al tribunale incompetente non hanno valore e sono inutilizzabili nella procedura aperta dal tribunale competente, nella quale occorre, dunque, rifare tutto *ex novo* (così, per esempio, i creditori debbono presentare nuovamente le loro domande di ammissione al passivo e si deve procedere ad una nuova verifica del passivo);

e) le azioni promosse dal curatore del fallimento «nullo» (per revocatorie, recupero di crediti, eccetera) non possono proseguire.

Per ovviare a tali gravi inconvenienti si propone di introdurre sotto un nuovo articolo 9-bis le disposizioni sopra formulate.

La competenza nel vigente ordinamento processuale non è considerata come un presupposto processuale, la cui mancanza sia causa di nullità del processo. Tale principio è sancito già nell'articolo 50 del vigente codice di rito. La recente «novella» introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, ha ul-

teriormente ridotto la rilevanza della competenza, anche inderogabile, nel processo civile (articolo 38 del codice di procedura civile).

A tale stregua la disciplina della competenza alla dichiarazione di fallimento può essere opportunamente modificata.

Fermo restando il carattere inderogabile di detta competenza, non pare giustificabile che tale carattere debba inesorabilmente comportare la assoluta nullità della sentenza pronunciata dal tribunale incompetente e di tutti gli atti dipendenti.

Si ritiene, perciò, che la sentenza di fallimento, emessa da tribunale incompetente, non deve essere dichiarata nulla, ma al contrario deve essere riconosciuta comunque valida e, dunque, idonea a fondare una procedura altrettanto valida.

A tal fine si prevede che il tribunale, che si dichiara (all'esito del giudizio di opposizione *ex* articolo 18 della legge fallimentare) o è dichiarato (dalla Corte di appello o dalla Corte di cassazione) incompetente, deve subito trasmettere gli atti al tribunale dichiarato competente, perchè la procedura di fallimento possa proseguire dinanzi a quest'ultimo tribunale. È così escluso:

a) che alla dichiarazione di incompetenza debba conseguire la dichiarazione di nullità della sentenza di fallimento;

b) che si debba iniziare un nuovo procedimento per dichiarazione di fallimento;

c) che la procedura svoltasi dinanzi al tribunale incompetente sia travolta e posta nel nulla. Si prevede, invece, espressamente che tutti gli atti compiuti, fino alla data della dichiarazione di incompetenza, «restano salvi». Ciò corrisponde all'esigenza di conservazione degli atti prodotti e contemporaneamente cerca di scoraggiare l'utilizzo strumentale della questione di competenza al solo fine di travolgere gli atti della procedura. È peraltro evidente che il giudice dichiarato competente disporrà di tutti i poteri di valutazione sugli atti che la legge gli attri-

buisce nella fase in cui avviene la *translatio iudicii*.

Per la «prosecuzione» della procedura (non dunque per la sua «rinnovazione»), il tribunale, cui sono trasmessi gli atti, se non ha già a sua volta emesso in precedenza sentenza di fallimento, provvede, di ufficio, a dare le disposizioni del caso, con decreto in camera di consiglio; esso, in particolare, provvede alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Qualora l'incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento sia dedotta nel giudizio di opposizione di cui al citato articolo 18 insieme con questioni attinenti al merito (in particolare, sussistenza o meno dei presupposti sostanziali del fallimento), sembra opportuno che su tali questioni pronunci il tribunale dichiarato competente, salvaguardando così il carattere inderogabile della sua competenza. Si prevede, perciò, che, ove si accerti l'incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento e dinanzi al quale è stata proposta (come si doveva necessariamente fare) l'opposizione, il giudice che decide (lo stesso tribunale, la Corte di appello o la Corte di cassazione) deve limitarsi a dichiarare l'incompetenza di quel tribunale e a designare il tribunale ritenuto competente, senza dichiarare la nullità della sentenza di fallimento, nè pronunciare sulle questioni di merito; per la decisione di tali questioni, la causa deve essere riassunta dinanzi al tribunale dichiarato competente, in applicazione dell'articolo 50 del codice di procedura civile, sicchè il giudizio di opposizione, una volta riassunto, a cura di parte, continuerà davanti a tale tribunale.

Le altre disposizioni proposte mirano a regolare ulteriori evenienze processuali, in conseguenza della prosecuzione della procedura dinanzi al tribunale dichiarato competente.

La disposizione che attribuisce al tribunale dichiarato competente la competenza a conoscere tutte le azioni che derivano dal falli-

mento, eccettuate le azioni reali immobiliari, vale a raccordare la nuova disciplina a quella dell'articolo 24 della stessa legge fallimentare.

La disposizione che prevede la interruzione automatica, da dichiararsi di ufficio, dei giudizi in corso, in cui è parte il curatore del fallimento aperto dal tribunale incompetente, e la possibilità che tali giudizi siano proseguiti o riassunti vuole evitare che essi cadano nel nulla e consentire, invece, che possano essere recuperati con il subingresso del nuovo curatore, facendo applicazione degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile. Per l'ipotesi che taluni di questi giudizi pendano dinanzi a un tribunale non competente secondo la regola di raccordo con il citato articolo 24, si prevede che l'incompetenza, una volta proseguito o riassunto il giudizio, sia rilevata, anche d'ufficio, anche oltre la prima udienza di trattazione, in deroga all'articolo 38, comma 1, del codice di procedura civile, non essendo possibile rispettare detto limite nella vicenda processuale in esame; pare opportuno, tuttavia, stabilire che la rilevabilità della incompetenza sia limitata al primo grado del processo.

Con l'articolo 4 si propone l'adeguamento della normativa agli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 21 luglio 2000, n. 319, con cui l'articolo 10 della legge è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che le società non possano più essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione di esse dal registro delle imprese. L'aggiunta proposta non fa che adeguare il testo normativo alla pronuncia. Si precisa che il termine annuale riguarda solo le società iscritte, giacchè, ovviamente, solo queste possono essere cancellate. Quanto alle società non iscritte (società di persone di fatto o semplicemente irregolari), appare preferibile non dettare una specifica disposizione, sicchè esse continuino ad essere soggette a fallimento senza alcun limite temporale; ipotizzare per esse un termine decorrente dalla cessazione di

fatto dell'attività (come è previsto per l'imprenditore individuale) finirebbe per avvantaggiare tali società rispetto alle società iscritte: per queste ultime, infatti, il termine comincia a decorrere solo dalla cancellazione, che è adempimento conclusivo della liquidazione e che, dunque, è successivo alla cessazione dell'attività imprenditoriale. D'altro canto, la mancata iscrizione nel registro delle imprese è una scelta dei soci, per cui il non poter usufruire del termine annuale è conseguenza che dipende dalla loro volontà. La legge, infine, non può non sanzionare la violazione delle norme che impongono l'iscrizione nel registro.

Con l'articolo 5 si propone l'adeguamento della normativa agli effetti della sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 1970, n. 141, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 15 «nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento». Esso deve perciò essere riscritto per disciplinare le forme essenziali del procedimento camerale per dichiarazione di fallimento, secondo i principi costituzionali degli articoli 24 e 111 della Costituzione. Va, in particolare, evidenziato che l'esigenza di una nuova disciplina discende, altresì, dal principio, affermato nel nuovo articolo 111 della Costituzione, per cui ogni processo deve essere regolato dalla legge. La norma, nella formulazione proposta, è ricalcata sulla corrispondente norma del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sull'amministrazione straordinaria (articolo 7: «1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale può designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione può essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio. 2. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza

deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza»), anche allo scopo di assicurare una uniformità di disciplina. Il concetto di attività «istruttoria» va inteso in senso compatibile con la necessaria sommarietà della fase. Il sistema, peraltro, rispecchia, razionalizzandola, la prassi corrente presso quasi tutti i tribunali italiani.

Con l'articolo 6 si propone la modifica del numero 4) del secondo comma dell'articolo 16 che mira ad introdurre un termine congruo, ma effettivo, entro il quale i creditori e i terzi interessati sono tenuti a presentare le loro domande in cancelleria, in modo da consentire al giudice delegato ed al curatore di esaminarle preventivamente, evitando che la presentazione di domande all'ultimo minuto, perfino nel corso dell'adunanza per l'esame dello stato passivo (com'è oggi permesso dall'articolo 96), possa costringere ad uno o più rinvii dell'adunanza medesima, allungando i tempi della procedura.

La proposta modifica del numero 5) vuole eliminare la previsione di un termine, per l'adunanza di cui innanzi, troppo breve e di fatto non osservato nella prassi.

Il quarto comma dell'articolo 16 (che prevede l'emanazione dell'ordine di cattura del fallito da parte del tribunale con la stessa sentenza di fallimento o con decreto successivo) deve ritenersi già venuto meno in virtù dell'articolo 214 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ai sensi del quale sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali. L'espressa abrogazione, perciò, non è altro che un mero adeguamento del testo normativo.

Con l'articolo 7 si propone la modifica del primo comma dell'articolo 17 che mira a consentire al debitore la conoscenza integrale della sentenza di fallimento, affinché egli possa esercitare adeguatamente e tempestiva-

mente il suo diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), mediante l'opposizione disciplinata dall'articolo 18. La notificazione, infatti, a differenza della comunicazione (che, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, è «una forma abbreviata» di partecipazione, con cui si dà notizia di un provvedimento), avviene, a norma dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura civile, «mediante consegna al destinatario di copia conforme dell'atto da notificarsi». Soltanto la notificazione, dunque, permette al fallito di conoscere la motivazione della sentenza. Essa, come espressamente prevede l'articolo 137, comma 1, del codice di procedura civile, può essere eseguita anche su richiesta del cancelliere.

La proposta modifica del secondo comma dello stesso articolo 17 non è altro che un inevitabile adeguamento della norma alla prassi corrente, che vede la sentenza di fallimento affissa all'albo del tribunale, anziché alla porta esterna: l'attuale disposizione, oltreché anacronistica, è praticamente inattuabile.

L'abrogazione del terzo comma («l'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere») è conseguente all'abolizione del foglio degli annunci legali.

Con l'articolo 8 si propone l'adeguamento della normativa agli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 27 novembre 1980, n. 151, con cui l'articolo 18, primo comma, della legge fallimentare è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza di fallimento. La Corte costituzionale non ha, però, precisato da quale diverso evento il termine debba decorrere. La giurisprudenza prevalente ritiene che esso decorra dalla comunicazione fatta dalla cancelleria per estratto a norma dell'articolo 17, primo comma; non mancano, però, pronunce nel senso della decorrenza dalla notificazione

fatta da una delle parti e/o dal curatore. Per eliminare dubbi e incertezze, il vuoto creato dalla sentenza di incostituzionalità va colmato con una precisa indicazione normativa. Ciò anche in ossequio al principio costituzionale della regolamentazione per legge di «ogni processo». Va tenuta, d'altro canto, presente l'esigenza di un coordinamento con la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, contenuta nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Si propone, perciò, di modificare il primo comma dell'articolo 18 nel senso di stabilire che il termine per proporre opposizione sia di trenta (e non più di quindici) giorni, uniformandolo a quello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (nonché dall'attuale articolo 195, quarto comma, della legge fallimentare) e che esso decorra per il debitore dalla notificazione fatta su richiesta del cancelliere (non della controparte o del curatore), mentre per gli altri interessati dall'affissione.

Si propone, altresì, che sia espressamente stabilito che, in ogni caso, ossia indipendentemente dalla notificazione, dalla comunicazione e dalla affissione, l'opposizione non può più proporsi, una volta che sia decorso un anno dalla pubblicazione, vale a dire dal deposito in cancelleria, della sentenza.

Si vuole, con ciò, rendere applicabile anche alla sentenza di fallimento il disposto dell'articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile, eliminando dubbi e perplessità sorti in dottrina e giurisprudenza al riguardo.

L'aggiunta risponde ad evidenti esigenze di certezza e stabilità.

L'abrogazione del comma terzo dell'articolo 19 (secondo cui «il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza») è una conseguenza dell'allungamento a trenta giorni del termine per proporre l'opposizione a norma dell'articolo 18: portato quel termine a trenta giorni, non avrebbe senso mantenere per l'appello un termine più breve di quello ordinario,

che, a norma dell'articolo 325 del codice di procedura civile, è pure di trenta giorni. Abrogato il comma in esame, l'appello rimane disciplinato dalle norme del codice di rito.

Con l'articolo 9 si propone l'adeguamento della normativa agli effetti delle varie pronunce di incostituzionalità della norma, emesse nel corso degli anni dalla Corte costituzionale. La Corte di cassazione lo ha «costituzionalizzato» per via interpretativa, per cui esso oggi ha, nel «diritto vivente», un contenuto precettivo di gran lunga difforme dalla sua formulazione letterale. Si impone, dunque, una riscrittura *ex novo* della norma, che tenga conto delle indicazioni già date dalla Corte costituzionale, della giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e dei principi affermati dal nuovo articolo 111 della Costituzione, in particolare quanto al rispetto del contraddittorio, alla terzietà del giudice ed alla necessità di una disciplina legislativa del procedimento.

Nel testo che si propone di adottare:

a) si parla di «provvedimenti» e non più di «decreti», poichè è comune convinzione che il reclamo sia esperibile anche contro i provvedimenti dati in forma di ordinanza, in particolare quelli in tema di liquidazione dell'attivo (stante il richiamo delle disposizioni del codice di procedura civile sulle vendite, contenuto nell'articolo 105 della legge fallimentare e l'esplicito riferimento all'ordinanza contenuto nell'articolo 108, comma 2), per i quali il rimedio *ex* articolo 26 surroga l'opposizione agli atti esecutivi *ex* articolo 617 del codice di procedura civile;

b) si richiama espressamente l'articolo 739 del codice di procedura civile, recependo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per inquadrare il rimedio in un ben preciso paradigma normativo;

c) si prevede il termine di dieci giorni (mutuato dall'articolo 739 del codice di procedura civile) per tutti i provvedimenti del

giudice delegato, e non soltanto per quelli a contenuto decisorio (come, invece, è attualmente, nella versione «costituzionalizzata» data dalla giurisprudenza), per evidenti ragioni di uniformità di disciplina di un mezzo di impugnazione, che è unico per tutti i provvedimenti, in modo da evitare incertezze e dubbi sulla qualificazione del provvedimento da impugnare;

d) si prevede che detto termine decorra dalla notificazione o dalla comunicazione, quando il reclamo sia proposto dal curatore, dal fallito o da un determinato soggetto destinatario del provvedimento (colui che ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento), mutuando l'analoga previsione dell'articolo 739, comma 2, del codice di procedura civile, per l'esigenza che, in tali casi, il termine decorra dalla notizia «ufficiale» del provvedimento, in qualunque forma sia data, ma in maniera da non lasciar dubbi sul *dies a quo*;

e) si prevede che la comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento equivalga a notificazione in modo da far decorrere comunque il termine in presenza di un formale atto di partecipazione che dà adeguate garanzie di certezza, ancorchè non sia posta in essere la forma solenne della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario (recependo anche l'indicazione delle sentenze di illegittimità costituzionale degli articoli 98 e 100, che individuano il *dies a quo* del termine per la opposizione allo stato passivo e la impugnazione dei crediti ammessi nella data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita dal curatore);

f) si prevede che il termine decorra dal deposito in cancelleria o dall'affissione (quest'ultima per i provvedimenti che devono essere affissi, come quelli con cui si dispongono le vendite all'incanto o senza incanto) per ogni altro interessato (creditore o terzo), al quale non si debba fare comunicazione o notificazione, non essendo destinatario del

provvedimento, allo scopo di evitare che il provvedimento rimanga a lungo esposto all'impugnativa da parte di un soggetto nei confronti del quale il termine di dieci giorni non potrebbe mai iniziare a decorrere, se non imponendo alla cancelleria o al curatore il gravosissimo onere di comunicare o notificare ogni provvedimento a qualunque interessato;

g) si prevede che in ogni caso, ossia indipendentemente dalla comunicazione, notificazione o affissione, il reclamo non è più proponibile, una volta che sia decorso un anno dal deposito del provvedimento in cancelleria, rendendo applicabile anche al reclamo la disposizione dell'articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile per evidenti esigenze di certezza e stabilità;

h) si prevede che il tribunale, prima di pronunciare, deve sentire il reclamante, il curatore e gli eventuali contro interessati, per assicurare il rispetto del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) e del contraddittorio (articolo 111 della Costituzione);

i) si stabilisce (come analogamente dispone l'articolo 669-terdecies, comma 2, del codice di procedura civile, per il reclamo contro i provvedimenti cautelari) che del collegio non può far parte il giudice delegato, suo essendo il provvedimento impugnato, in ossequio al principio del «giudice terzo e imparziale» (articolo 111 della Costituzione);

l) si mantiene, infine, la regola (enunciata nell'attuale comma 3 dell'articolo 26), per cui il reclamo non ha effetto sospensivo, allo scopo di evitare reclami meramente strumentali.

Con l'articolo 10 si propone la modifica dei primi due commi dell'articolo 34, onde rendere più agile e snella la gestione delle disponibilità liquide del fallimento.

L'uso del termine «banca» in luogo dell'originario «istituto di credito» deriva dalla definizione contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia»), secondo cui «l'espressione "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria».

L'articolo 11 risponde ad un'evidente esigenza di snellimento nella gestione della procedura e di alleggerimento del carico di lavoro del tribunale in composizione collegiale, inutilmente operato del vaglio di questioni spesso di minima incidenza economica e di marginale rilievo per la procedura, impone l'aggiornamento del limite di decisione del giudice delegato, nell'integrazione dei poteri del curatore per gli atti previsti dalla disposizione, dall'ormai risibile soglia di lire 200.000, fissata dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1952, n. 1375 (che aveva elevato l'originario limite di lire 10.000), a quella di almeno euro 15.000, con la previsione, per un suo costante aggiornamento, di un meccanismo di periodico adeguamento in base a decreto del Ministro della giustizia.

L'articolo 12 propone la modifica del numero 3) del primo comma dell'articolo 46 della legge fallimentare, onde coordinare la disposizione con il vigente regime patrimoniale della famiglia, quale risulta dalla riforma di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151. Infatti, il «patrimonio familiare», cui ancora si riferisce l'attuale disposizione della legge fallimentare, è stato soppresso e sostituito dal «fondo patrimoniale». L'esclusione dal fallimento dei beni del fondo e dei frutti di essi ed il richiamo all'articolo 170 del codice civile, che disciplina l'esecuzione forzata sugli stessi beni e frutti, valgono a rendere uniforme il regime dell'esecuzione fallimentare e quello dell'esecuzione individuale.

La soppressione del numero 4) è conseguenza della soppressione dell'istituto della dote (articolo 166-bis del codice civile).

Con l'articolo 13 si propone la modifica dell'articolo 48 della legge fallimentare, che intende adeguare la norma alla garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza (articolo 15 della Costituzione). La limitazione attualmente prevista

non appare più giustificabile per le persone fisiche, mentre può ancora risultare funzionale agli scopi della procedura quanto alle società o agli enti dichiarati falliti.

Con l'articolo 14 si propone la modifica dell'articolo 49, onde adeguare la norma alla garanzia costituzionale della libertà di circolazione e soggiorno (articolo 16 della Costituzione). Viene, quindi, eliminato il divieto per il fallito di allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato. Appare, tuttavia, necessario, ai fini della procedura, che il fallito, quanto meno, sia tenuto a comunicare al curatore l'eventuale cambiamento della sua residenza.

Con l'articolo 15 si presenta la proposta di modifica dei commi secondo e terzo dell'articolo 50 della legge fallimentare, onde eliminare il carattere sanzionatorio-afflittivo della dichiarazione di fallimento, ormai non più rispondente alla attuale sensibilità sociale. Il dissesto non è più visto come una «colpa» dell'imprenditore, da cui debba scaturire una valutazione di inaffidabilità sociale (*decoctus ergo fraudator*), essendo, invece, soltanto una vicenda dell'impresa. In questa prospettiva le incapacità personali conseguenti al fallimento non possono essere altro che un riflesso degli effetti di carattere patrimoniale e debbono, perciò, essere limitate alla durata della procedura, non avendo più ragion d'essere una volta che questa sia cessata. A tale stregua, si prevede che l'iscrizione nel registro dei falliti sia cancellata di ufficio in seguito alla chiusura del fallimento e che le incapacità personali stabilite dalla legge a carico del fallito vengano automaticamente meno non appena cessata la procedura fallimentare. I due concetti (chiusura del fallimento e cessazione della procedura fallimentare) debbono sostanzialmente considerarsi equivalenti e fanno riferimento ai casi di emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 118 e 136 della legge fallimentare.

Con l'articolo 16 si avanza la proposta di recepire la recente pronuncia di illegittimità

costituzionale del terzo comma dell'articolo 54, «nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi maturati sui crediti privilegiati, l'articolo 2749 del codice civile» (sentenza 28 maggio 2001, n. 162).

Con l'articolo 17, abrogando l'articolo 70 della legge fallimentare, si recepisce la giurisprudenza della Corte suprema (Cassazione civile, sezioni unite, 12 giugno 1997, n. 5291), la quale ritiene non più vigente nel nostro ordinamento, a seguito della riforma del diritto di famiglia, l'istituto della cosiddetta «presunzione muciana».

Con l'articolo 18 si propone la modifica dell'articolo 84, che vuole escludere sia il giudice delegato che il giudice di pace da un'attività obiettivamente dispendiosa e nella prassi spesso desueta, qual è l'apposizione dei sigilli, per rimettere interamente al curatore, in quanto pubblico ufficiale. Il ricorso diretto alla forza pubblica ha lo scopo assicurare la piena effettività delle ricognizioni dell'attivo, così da evitare comportamenti ostruzionistici impedimenti di mero fatto. L'abrogazione dell'articolo 85 e le proposte modifiche dell'articolo 86 sono conseguenti alla modifica dell'articolo 84.

Con l'articolo 19 si avanzano proposte di modifica che mirano a snellire e semplificare l'attività di inventariazione, rimettendola al solo curatore ed eliminando l'intervento del cancelliere, del tutto superfluo e spesso causa di ritardi.

Con l'articolo 20 si propone la modifica dell'attuale articolo 90, comma primo, che consente al tribunale di disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito solo «quando dall'interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile». Tale previsione appare troppo restrittiva, in quanto può essere opportuno, nell'interesse dei creditori, continuare l'esercizio dell'impresa per conservare la funzionalità del complesso produttivo, e quindi il maggior valore dell'organizzazione aziendale, anche qualora non ricorrano gli estremi

del «danno grave e irreparabile». Si propone, perciò, una modifica della disposizione nel senso di rimettere al tribunale la valutazione della convenienza dell'esercizio provvisorio subito dopo la dichiarazione di fallimento.

Con l'articolo 21 si propone la modifica dell'articolo 92, coerente con la nuova formulazione delle disposizioni degli articoli 16 e 96.

Con l'articolo 22 si propone la modifica del criterio di elezione del domicilio; invero l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale (imposta dall'attuale articolo 93, secondo comma), anzichè in uno dei comuni del circondario, è un anacronismo, che penalizza fortemente i creditori senza alcuna giustificazione. L'abrogazione del terzo comma («I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica») è coerente con la disposizione dell'articolo 96, la quale consente la produzione di documenti anche nel corso dell'adunanza.

Con l'articolo 23 si propone l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 95, onde adeguare la norma alla prassi corrente, nella quale raramente lo stato passivo è depositato in cancelleria prima dell'adunanza.

Anche il testo dell'articolo 24, di modifica del primo comma dell'articolo 96, è un mero adeguamento della norma alla prassi corrente. Viene, altresì, esclusa la facoltà di presentare nel corso della stessa adunanza nuove domande di ammissione al passivo, per le finalità illustrate riguardo all'articolo 16.

Con l'articolo 25 si propone la modifica dell'attuale articolo 97 della legge fallimentare. Il nuovo comma 1 vuole semplificare le previsioni contenute negli attuali commi primo e secondo. Pare opportuno che la decorrenza dell'esecutività sia collegata alla data del deposito in cancelleria e non ad una data anteriore, per rispettare la regola generale per la quale i provvedimenti giudiziari acquistano efficacia dalla data di pubblicazione.

Il nuovo comma 2 riproduce la disposizione della seconda parte dell'attuale comma secondo, aggiungendo ai creditori il fallito, cui certo non si può negare il diritto di prendere visione dello stato passivo.

Il nuovo comma 3 recepisce la pronuncia della Corte costituzionale 22 aprile 1986, n. 102, la quale ha statuito che il curatore è tenuto a dare notizia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito dello stato passivo a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

Con l'articolo 26 si propone la modifica dell'attuale articolo 98 della legge fallimentare. La modificazione del comma 1, in cui si prevede la decorrenza del termine dalla ricezione della raccomandata, anzichè dal deposito dello stato passivo in cancelleria, come invece prevede il testo attuale, è imposta dalla sentenza di illegittimità costituzionale 22 aprile 1986, n. 102. Pare opportuno, però, richiamare espressamente anche il termine massimo di un anno dal deposito in cancelleria, previsto dall'articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile.

Nel comma 2 si precisa che il termine per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore è perentorio, onde eliminare ogni dubbio al riguardo; d'altro canto, la qualificazione del termine come perentorio è contenuta negli attuali comma secondo dell'articolo 100 e comma secondo dell'articolo 101 e non si vede la ragione di una differente formulazione.

L'introduzione nello stesso comma 2 di un termine per la comunicazione al creditore opponente da parte della cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza, con la precisazione che da tale comunicazione decorre il termine per la notificazione al curatore, è resa necessaria dalla sentenza di illegittimità costituzionale 30 aprile 1986, n. 120. Il termine di quaranta giorni (anzichè di quindici, come previsto da tale pronuncia) scaturisce dall'esigenza di coordinamento con le disposizioni del comma seguente.

Le modifiche del comma 3 mirano ad omologare la fase introduttiva del giudizio di opposizione alla fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, com'è oggi disciplinata a seguito della riforma del codice di rito, rispettando, tuttavia, le peculiarità della prima.

Si prevede un termine perentorio per la costituzione del curatore, anteriore all'udienza, allo scopo di rendere operanti le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile nel nuovo testo risultante dalla «novella» del 1990. Le esigenze di celerità e speditezza della procedura fallimentare, dal cui tronco originano i giudizi di opposizione allo stato passivo, consigliano di ridurre alla metà il termine stabilito da detto articolo, il quale, del resto già prevede un minor termine di dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile. L'udienza di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è sicuramente da identificarsi in tali giudizi nell'udienza fissata dal giudice delegato a norma del comma 2 dell'articolo 98 in esame. Stabilito per il curatore convenuto un termine di dieci giorni prima di detta udienza, il termine per la costituzione dell'opponente non può che essere anteriore; sembra possa essere congruamente fissato in almeno venti giorni prima della medesima udienza, tenendo conto anche dei termini di cui al comma precedente (termine per la notifica da parte dell'opponente e termine per la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza da parte della cancelleria). Termini più lunghi imporrebbero un troppo ampio intervallo di tempo tra la data del decreto di fissazione dell'udienza e la data dell'udienza stessa. Sembra, poi, opportuno, mantenere la sanzione della decadenza per la mancata costituzione dell'opponente nel termine stabilito, allo scopo di conseguire al più presto l'intangibilità del provvedimento del giudice delegato; ed è, altresì, opportuno che:

a) sia precisato che la costituzione dell'opponente consiste nell'iscrizione della

causa a ruolo, richiamando implicitamente, per quanto applicabile, l'articolo 165 del codice di procedura civile;

b) sia precisato che il contenuto della sanzione consiste nell'estinzione del processo, da dichiararsi di ufficio; onde evitare che la sanzione possa essere vanificata dal regime attuale dell'articolo 307, quarto comma, del codice di procedura civile.

Il comma 4 riproduce l'attuale, prevedendo, senza variazioni, la possibilità dell'intervento in causa degli altri creditori.

Con l'articolo 27 si propone una riformulazione dell'articolo 99, per adeguarne la disciplina al nuovo rito del processo civile ed alle esigenze manifestate dalla prassi.

Nel comma 1 si prevede che il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile richiamando così tutte le disposizioni del codice che disciplinano l'istruzione della causa. Non si fa più riferimento (come invece nel testo attuale) all'udienza per la discussione davanti al collegio, essendo tale udienza stata abolita dalla riforma del 1990. Si prevede, altresì, che il giudice disponga la riunione delle cause di opposizione solo quando ne ravvisi l'opportunità. Ciò risponde alla prassi corrente, nella quale di rado si procede alla trattazione di tutte le opposizioni in un unico processo, preferendosi la trattazione separata di ognuna, che è sicuramente più semplice e spedita. Può risultare, tuttavia, in concreto opportuna una trattazione congiunta di più opposizioni, ma tale valutazione non può che essere rimessa al giudice.

Il comma 2 riproduce l'attuale, coordinandolo col comma 1, che prevede solo come eventuale la riunione delle cause. Il riferimento alla rimessione al collegio, contenuto nel testo attuale, è del tutto superfluo, dovendo trovare applicazione le corrispondenti disposizioni del codice di rito; se ne propone, perciò, l'eliminazione.

Nel comma 3 è eliminata la disposizione della prima parte del testo attuale, non essendo congruente con la mera eventualità della riunione delle cause. La disposizione della seconda parte è, invece, integralmente riprodotta, non sussistendo ragioni per eliminarla o variarla.

Nel comma 4 si propone di conservare soltanto la disposizione per la quale la sentenza è provvisoriamente esecutiva. La previsione dell'affissione della sentenza alla porta esterna del tribunale, oltre ad essere un inattuato e inattuabile anacronismo, è del tutto inutile, poichè a tale adempimento formale non è più collegabile la decorrenza del termine per l'appello, in forza della sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1980, n. 152. Viene conseguentemente a cadere anche la previsione dell'immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ad opera del cancelliere; eliminata tale disposizione, rimane applicabile la comune disciplina della comunicazione della sentenza dettata dal codice di rito, alla quale non occorre fare alcun richiamo.

Il comma 5 lascia inalterati i termini attualmente previsti per l'appello (quindici giorni, anzichè trenta, come previsto in generale dall'articolo 325, primo comma, del codice di procedura civile) e per il ricorso per cassazione («ridotto alla metà», rispetto alla previsione dell'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, quindi a trenta giorni), giustificati da esigenze di celerità della procedura; stabilisce, invece, innovando al testo attuale, che tali termini decorrono dalla notificazione della sentenza, ripristinando così la regola generale dell'articolo 326, primo comma, del codice di procedura civile e adeguando la norma alla citata sentenza della Corte costituzionale 27 novembre 1980, n. 152, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'attuale comma quinto, nella parte in cui fa decorrere i termini per l'appello e per il ricorso per cassazione dall'affissione della sentenza.

L'articolo 160 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha già abrogato il comma sesto («non è ammesso l'appello per le controversie non eccedenti la competenza del pretore»), in conseguenza della soppressione dell'ufficio del pretore.

Con l'articolo 28 si propone una nuova formulazione dell'articolo 100, anch'esso oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale; queste, i nuovi principi dell'articolo 111 della Costituzione e la riforma del processo civile di cui alla novella del 1990 ne impongono una pressochè totale rivisitazione.

Si prevede, innanzitutto, che l'impugnazione *de qua* possa essere proposta non solo dai creditori, ma anche dal curatore, cui, invece, la legittimazione è oggi negata. L'innovazione scaturisce dai principi costituzionali del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) e della «parità delle parti» (articolo 111 della Costituzione): il curatore, che è parte nei giudizi di accertamento dei crediti, deve avere strumenti processuali eguali a quelli di ogni singolo creditore, per poter tutelare l'interesse della massa e l'interesse del fallito, al quale ultimo si nega ogni legittimazione a contrastare le pretese creditorie. Quanto ai provvedimenti di ammissione al passivo dati in sede di adunanza *ex* articolo 96, il termine per proporre l'impugnazione, che rimane quello di quindici giorni attualmente previsto, decorre per il curatore dal deposito dello stato passivo in cancelleria, dovendo egli essere presente all'adunanza, all'esito della quale viene pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo. Per l'ipotesi che il giudice delegato, chiusa l'adunanza, si riservi la definitiva formazione dello stato passivo, si prevede che il termine per il curatore decorra dalla comunicazione della cancelleria dell'avvenuto deposito, occorrendo una formale notizia dello scioglimento della riserva.

Per i creditori si prevede, invece, che il termine decorra dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento, con cui il curatore deve comunicare l'avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria, così conformando il testo del primo comma alla sentenza di illegittimità costituzionale 22 aprile 1986, n. 102. Pare, tuttavia, opportuno anche qui richiamare espressamente il termine massimo di un anno dal deposito in cancelleria, previsto dall'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Quanto ai crediti ammessi con decreto a norma dell'articolo 101, comma 3, la sentenza di illegittimità costituzionale 14 dicembre 1990, n. 538, impone un'ulteriore variazione del comma 1 dell'articolo in esame. Tale sentenza, infatti, ha espressamente riconosciuto l'esperibilità del rimedio di cui all'articolo 100 contro i provvedimenti di ammissione al passivo dati con decreto su domande tardive, a norma dell'articolo 101, comma 3, e ha statuito circa la decorrenza del termine per i creditori. Alla stregua di detta sentenza, si prevede, nei riguardi del curatore, che per i menzionati crediti il termine decorre dalla pronuncia del provvedimento di ammissione, se dato in udienza, essendo il curatore tenuto ad esservi presente; ovvero dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, se esso è dato fuori udienza, a scioglimento della riserva, di cui il giudice delegato si sia avvalso, come è sua facoltà. Nei riguardi dei creditori ammessi, si prevede, invece, recependo la statuizione della Corte costituzionale, che il termine decorre dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di loro del provvedimento di ammissione in via tardiva.

La modifica del comma 3 corrisponde all'analoga modifica del comma 2 dell'articolo 98 e scaturisce anch'essa dalla sentenza di illegittimità costituzionale 30 aprile 1986, n. 120, nonché dall'esigenza di coordinamento con le disposizioni del comma seguente.

Le modifiche del comma 4 mantengono il parallelismo con le disposizioni del comma 3 dell'articolo 98 e mirano anch'esse ad omologare la fase introduttiva del giudizio di impugnazione alla fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, com'è oggi disciplinata a seguito della riforma del codice di rito, rispettando, tuttavia, le peculiarità della prima.

L'introduzione nel comma 5 del richiamo agli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile serve a raccordare la disciplina della successiva fase dell'istruzione a quella dettata dal codice di rito per il processo ordinario di cognizione, cui non v'è motivo di derogare.

Il nuovo comma 6 non fa che riprodurre la regola stabilita dall'articolo 282, primo comma, del codice di procedura civile, chiarendo così che anche la sentenza di primo grado, pronunciata all'esito del giudizio di impugnazione *ex* articolo 100, è provvisoriamente esecutiva, sicchè ad essa occorre dare immediata attuazione nei riparti (escludendo il credito dalla distribuzione, se di accoglimento; includendo il credito nella distribuzione, ma accantonando la quota assegnata, in attesa del passaggio in giudicato, se di rigetto).

Il nuovo comma 7, in parallelo con le modifiche che si propone di apportare all'articolo 99, mira a semplificare la disciplina dell'appello e del ricorso per cassazione, adeguandola nel contempo alle statuizioni delle sentenze di illegittimità costituzionale 27 novembre 1980, n. 152, e 3 aprile 1982, n. 69 (che hanno colpito le disposizioni degli attuali commi quinto e sesto dell'articolo 99, applicabili al giudizio *ex* articolo 100 in virtù dell'implicito richiamo contenuto nell'attuale comma quarto dell'articolo in esame). Si propone di non riprodurre l'attuale previsione di obbligatoria riunione dei giudizi di impugnazione *ex* articolo 100 a quelli di opposizione *ex* articolo 98, giacchè tale riunione, nella prassi corrente quasi mai attuata, può essere causa di appesantimento proces-

suale, che non giova alla rapidità di decisione.

Con l'articolo 29 si propone la riformulazione dell'articolo 101, resa necessaria dall'esigenza di coordinamento con gli articoli precedenti e con la nuova disciplina del processo ordinario di cognizione.

Il comma 1 e la prima parte del comma 2 sono invariati rispetto al testo attualmente vigente. Nella seconda parte del comma 2 sono introdotte due disposizioni del tutto analoghe alle corrispondenti disposizioni del comma 2 dell'articolo 98 e del comma 3 dell'articolo 100, intese a recepire le statuizioni della sentenza di illegittimità costituzionale 30 aprile 1986, n. 120: tale sentenza ha colpito gli articoli 98 e 100, non anche l'articolo 101, ma sussiste anche riguardo a questo la medesima esigenza, di fornire al creditore tempestiva conoscenza, in via ufficiale, del decreto di fissazione dell'udienza, onde consentirgli di eseguire tempestivamente la notificazione del ricorso.

Il comma 3 riproduce, per coerente uniformità di disciplina, le medesime disposizioni del comma 3, prima parte, dell'articolo 98 e comma 4 dell'articolo 100. Non si prevede, tuttavia, che il curatore debba costituirsi prima dell'udienza fissata dal giudice delegato, poichè questa udienza (a differenza di quella fissata dal giudice delegato a norma degli articoli 98, comma 2, e 100, comma tre) non può identificarsi con l'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile: infatti, nell'udienza, di cui ci si sta occupando, può pervenirsi all'immediata conclusione del procedimento con un provvedimento sommario, in forma di decreto, del giudice delegato, senza farsi luogo alla formale istruzione della causa, il cui inizio è segnato proprio dall'udienza *ex* articolo 180 del codice di procedura civile. Del resto, una formale costituzione in giudizio del curatore sarebbe inutile, ove si pervenga alla pronuncia del decreto; al contrario, l'esigenza della formale costituzione potrebbe nascere proprio dalla mancata

ammissione al passivo con decreto all'esito dell'udienza.

Il nuovo comma 4 riproduce nella prima parte l'attuale terzo comma, prevedendo appunto la possibilità di ammissione del credito con decreto, concorrendo la duplice condizione che il curatore non lo contesti e che il giudice delegato lo ritenga fondato. Per l'ipotesi che non si emetta il decreto, la seconda parte dello stesso comma prevede, come già l'attuale seconda parte del comma terzo, che il giudice delegato proceda all'istruzione della causa, fissando l'udienza di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile, e si stabilisce che il curatore deve costituirsi almeno dieci giorni prima di detta udienza: si raccorda, così, la disciplina del procedimento in esame al nuovo rito del processo civile e la si coordina con quella dei procedimenti *ex* articoli 98 e 100.

Il comma 5 (che prevede la possibilità dell'intervento degli altri creditori) è la mera riproduzione dell'attuale, che non sembra necessario ritoccare.

Il nuovo comma 6 richiama espressamente, per evidenti ragioni di uniformità di disciplina, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 99, così da non lasciare dubbi sulla loro applicabilità nel giudizio in esame.

Il nuovo comma 7 riproduce per intero l'attuale comma sesto, che pare opportuno lasciare inalterato.

Con l'articolo 30 si avanzano proposte di modifica dell'articolo 102, che mirano anch'esse a coordinare la disciplina del procedimento al nuovo rito civile e ad uniformarla a quella degli altri giudizi di accertamento del passivo.

Con l'articolo 31 si propone l'introduzione di un nuovo comma nel testo dell'articolo 106, idoneo a colmare una lacuna di disciplina quanto alla cancellazione di trascrizioni e iscrizioni gravanti su autoveicoli venduti in sede fallimentare.

L'articolo 32 propone una modifica che si ritiene possa avere notevole efficacia, sia sotto il profilo della riduzione dei tempi

della procedura fallimentare, sia sotto quello del miglioramento dei risultati soddisfattori di essa, è quella che concerne la possibilità di procedere alla vendita degli immobili fallimentari ad offerte private, oggi preclusa dal vigente articolo 108. L'innovazione trova i suoi precedenti nelle disposizioni del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (articolo 62), sull'amministrazione straordinaria. Si propone, perciò, una riformulazione dell'articolo 108.

Nel comma 1 si prevede che la vendita degli immobili possa farsi, come nel regime attuale, con incanto o senza incanto secondo le disposizioni degli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, cui si fa espresso rinvio. Si ritiene non più giustificata la preferenza accordata dalla legge vigente alla vendita con incanto, giacchè recenti esperienze giudiziarie hanno dimostrato che il meccanismo della vendita senza incanto può essere, e spesso è, più garantistico e più proficuo di quello dell'asta pubblica, almeno per come essa è attualmente regolata. Sembra, dunque, opportuno mettere l'una e l'altra forma di vendita sullo stesso piano, lasciando alla valutazione discrezionale del giudice delegato la scelta di quella che in concreto appaia la più conveniente.

Nello stesso comma 1 si riproduce la prima parte dell'attuale comma secondo, precisando che le vendite sono disposte con ordinanza del giudice delegato, su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori. Non si prevede più che esse abbiano luogo dinanzi al giudice delegato, sì da eliminare ogni dubbio circa la delegabilità al notaio, introdotta da una recente modifica del codice di rito, che pare opportuno rendere estensibile alle vendite fallimentari.

Nel nuovo testo non si fa più cenno nemmeno alla facoltà del giudice delegato di sospendere la vendita (prevista dall'attuale, comma terzo), giacchè tale facoltà è stata estesa ad ogni vendita forzata immobiliare, all'incanto o senza incanto, introducendo

un'apposita disposizione nell'articolo 586 del codice di procedura civile.

Il nuovo comma 2 consente che il giudice delegato autorizzi la vendita ad offerte private, ove la ritenga più vantaggiosa. Si stabiliscono per tale vendita le medesime formalità già richieste per la vendita senza incanto dall'attuale articolo 108 (proposta del curatore, parere del comitato dei creditori, assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sugli immobili); in aggiunta, si prescrive che il giudice disponga idonee misure di pubblicità, mutuando la disposizione dell'articolo 62, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999. La seconda parte dello stesso comma 2 prevede, poi, che la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull'immobile venduto sia disposta dal giudice delegato con apposito decreto; tale provvedimento è reso necessario dal vigente regime di pubblicità immobiliare ed occorre una specifica previsione normativa, poichè non può procedersi alla cancellazione di una formalità se non in base ad una sentenza passata in giudicato o ad «altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti» (articolo 2884 del codice civile). A garanzia dei creditori in generale e degli ipotecari in particolare, si prescrive che la cancellazione non possa ordinarsi prima che sia stato pagato interamente il prezzo di vendita.

Il nuovo comma 3 riproduce la disposizione dell'attuale comma quarto, semplificandola e coordinandola con quelle dei commi precedenti.

Con l'articolo 33 si propone l'introduzione di un nuovo articolo 108-bis che regoli la vendita fallimentare di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione (così definiti nell'articolo 2683 del codice civile) in maniera del tutto analoga alla vendita degli immobili, raccordando la disciplina fallimentare a quella del codice della navigazione, nel quale l'espropriazione singolare di quei beni è compiutamente regolata con disposi-

zioni derogatorie di quelle contenute nel libro terzo del codice di rito. Si vengono, così, a superare incertezze interpretative e difformi prassi applicative, dovute alla mancanza nell'attuale legge fallimentare di specifiche disposizioni al riguardo.

Con l'articolo 34 viene proposta la modifica dell'articolo 117, che vale ad adeguare la norma alla vigente disciplina dei depositi bancari. Viene, altresì, sostanzialmente recepita, con gli adattamenti del caso, la disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge 17 luglio 1975, n. 400 (recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi»), quanto alla devoluzione delle somme depositate e non riscosse nel quinquennio, onde evitare che di tali somme finiscano per beneficiare le banche depositarie.

Con l'articolo 35 si propone la modifica del numero 1) dell'articolo 118, consistente nella semplice sostituzione dell'espressione «nel termine stabilito» all'attuale «nei termini stabiliti», è conseguente a quella dell'articolo 16, numero 4), ed a quella dell'articolo 96, essendo da tali norme (nel nuovo testo che si propone di adottare) previsto un unico termine per le domande di ammissione.

Con l'articolo 36 si propone l'introduzione di un ulteriore comma all'articolo 119. La disposizione aggiunta mira a consentire ai creditori la tempestiva conoscenza dell'avvenuta chiusura del fallimento, evitando a loro i tempi e i costi di richieste di informazioni.

Con l'articolo 37 viene proposta la modifica del numero 2) del secondo comma dell'articolo 121, che mira a rendere congruente la disposizione dell'articolo 121, che disciplina il contenuto della sentenza di riapertura del fallimento, con quelle dell'articolo 16, numeri 4) e 5), come sopra modificate.

Con l'articolo 38, comma 1, è proposta la modifica dell'articolo 129, che mira a coordinare la disciplina del giudizio di omologazione del concordato col nuovo rito del processo ordinario di cognizione. I commi

primo e terzo dell'articolo 131 sono già stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 12 novembre 1974, n. 255, «nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza». Le proposte modifiche del quarto comma dell'articolo 130 e dell'articolo 131 mirano ad adeguare la disciplina alle statuizioni della Corte costituzionale, coordinandola con quella dettata dall'articolo 19, anche al fine di consentire la rapida formazione del giudicato sulla sentenza che omologa o respinge il concordato.

La proposta di modifica del quinto comma dell'articolo 130 è un mero adeguamento terminologico alla normativa del vigente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Con l'articolo 39 è prevista l'abrogazione degli articoli da 142 a 145, che disciplinano l'istituto della riabilitazione civile. La abrogazione è conseguenza della modifica dell'articolo 50: cessando le incapacità personali del fallito, automaticamente, alla chiusura della procedura fallimentare, la riabilitazione (che, a norma dell'attuale comma 1 dell'articolo 142, «fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento») non ha più ragion d'essere.

Con l'articolo 40 si propone l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 146. La ragione dell'abrogazione della disposizione, che consente al giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori della società fallita, di disporre le opportune misure cautelari, risiede nel più pieno rispetto del principio di terzietà del giudice, espressa-

mente sancito dal nuovo articolo 111 della Costituzione.

Tale abrogazione non erode, d'altro canto, alcuna tutela per la procedura, ben potendo il giudice delegato tempestivamente autorizzare, insieme con l'esercizio dell'azione di merito, il ricorso alla misura cautelare davanti al giudice ordinariamente competente. In tal modo si intende dare attuazione al principio di necessaria tutela cautelare enunciato dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza.

Con l'articolo 41 si propone la riformulazione dell'articolo 147, resa necessaria dai numerosi interventi della Corte costituzionale, che hanno inciso sulla disciplina in essa contenuta, nonché da esigenze di coordinamento con le disposizioni degli articoli 15 e 22.

Nel comma 1 appare necessario chiarire che la disciplina dell'estensione del fallimento della società con soci a responsabilità illimitata è applicabile soltanto ai soci illimitatamente responsabili delle società regolate nei capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, ossia delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, ovvero dei soci di società irregolari comunque ricondotte ad uno dei tipi ivi indicati; non anche, quindi, ai soci di società di capitali, che pur siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, così recependo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, contraddetto, in tempi recenti, da sporadiche divergenti pronunce di giudici di merito (che hanno ritenuto assoggettabile a fallimento anche il socio unico di società di capitali), con grave compromissione della certezza del diritto.

Nel comma 2 si recepisce il disposto della sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2000, n. 319, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 147, nella parte in cui prevede che il fallimento della società produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, pur dopo che sia de-

corso un anno dal momento in cui costoro abbiano perso per qualsiasi causa la responsabilità illimitata. A garanzia dei terzi pare opportuno stabilire che il *dies a quo* del termine annuale coincida con la data dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che «produce la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile, dalla data l'atto diviene opponibile ai terzi (articoli 2193 e 2300 del codice civile). La formulazione proposta rispecchia quella dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999, riguardo all'estensione ai soci illimitatamente responsabili degli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società, assoggettabile ad amministrazione straordinaria (nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'astensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data»).

Nel comma 3 si recepisce il disposto della sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1972, n. 110, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 147, «nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, perché detti soci possano esercitare il diritto di difesa». Il richiamo dell'articolo 15 (nel nuovo testo che si propone di adottare) vale a uniformare la disciplina del procedimento. La formulazione proposta è analoga a quella dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999 («Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2»).

Nel comma 4 si recepiscono le statuizioni delle sentenze della Corte costituzionale 16 luglio 1970, n. 142, e 28 maggio 1975, n. 127, le quali hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 147, rispettivamente, a) «nella parte in cui nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'articolo 6»; b) «nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili». Il richiamo dell'articolo 15 vale anche in tal caso a rendere uniforme la disciplina del procedimento. La formulazione proposta è, ancora una volta, analoga a quella della corrispondente disposizione del decreto legislativo n. 270 del 1999, articolo 24, comma 2 («Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, di un altro socio, del commissario giudiziale, ovvero d'ufficio»).

Nel comma 5 si riproduce testualmente la disposizione dell'attuale comma terzo («Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'articolo 18»), che non vi è ragione di modificare.

Nel comma 6 si recepisce la statuizione della sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 1975, n. 127, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, «nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile». A tale stregua, la legittimazione a proporre il reclamo viene estesa a tutti i soggetti legittimati a proporre la domanda di fallimento «in estensione». Il richiamo dell'articolo 22 (che disciplina il reclamo contro il decreto del tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento) mira, anch'esso, ad uniformare la disciplina del procedimento.

La disposizione contenuta nell'attuale ultimo comma («Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società coopera-

tive») non ha più ragion d'essere, una volta chiarito che l'estensibilità del fallimento sociale riguarda soltanto i soci di società di persone (quelle, appunto, «appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile»).

Con l'articolo 42 viene proposta l'abrogazione degli articoli da 155 a 159, che disciplinano il procedimento sommario, istituito da lungo tempo caduto in desuetudine.

Con l'articolo 43 viene proposta la sostituzione dell'articolo 162, imposta dalla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1972, n. 110, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 162, «nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa».

Con l'articolo 44 si propone una modifica del secondo comma dell'articolo 163, suggerita dall'esigenza di garantire al debitore il diritto di difesa.

Con l'articolo 45 si propone la sostituzione del primo comma dell'articolo 166, conseguente all'abolizione del foglio degli annunci legali.

Con l'articolo 46 si propongono modifiche agli articoli 173 e 179, suggerite dall'esigenza di garantire al debitore il diritto di difesa.

Con l'articolo 47 si propone la sostituzione dell'articolo 180, tendente a coordinare la disciplina del giudizio di omologazione del concordato preventivo col nuovo rito del processo ordinario di cognizione, uniformandola a quella del giudizio di omologazione del concordato fallimentare.

Con l'articolo 48 viene proposta l'eliminazione del requisito della meritevolezza del debitore (prescritto dall'attuale articolo 181, primo comma, numero 4) in linea con la più moderna concezione del concordato preventivo che risponde ad una valutazione obiettiva della idoneità di esso come stru-

mento per la eliminazione del dissesto. La decisione del tribunale sulla praticabilità della soluzione concordataria deve basarsi sulla considerazione dell'interesse dei creditori ad un migliore soddisfacimento, interesse che è comunque prevalente rispetto all'interesse del debitore ad evitare il fallimento.

La Corte costituzionale, con sentenza 12 dicembre 1974, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 183, «nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anzichè dalla data di ricezione della comunicazione della stessa». Con la medesima sentenza ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi primo e terzo dell'articolo 131 «nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonchè per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza».

Le proposte modifiche del quarto comma dell'articolo 181 e dell'articolo 183 mirano ad adeguare la disciplina alle statuizioni della Corte costituzionale, coordinandola con quella dettata dall'articolo 19 e uniformandola a quella del giudizio di omologazione del concordato fallimentare, anche al fine di consentire la rapida formazione del giudicato sulla sentenza che omologa o respinge il concordato.

Con l'articolo 49, che sostituisce il primo comma, primo periodo, dell'articolo 188, è prevista l'eliminazione del requisito della meritevolezza del debitore, che risponde ad un'esigenza analoga a quella evidenziata per il concordato preventivo, dovendosi considerare prevalente l'interesse alla conservazione dell'impresa, rispetto all'interesse del debitore ad evitare il fallimento. Detto requi-

sito del resto è già stato sostanzialmente soppresso dalla giurisprudenza per le società di capitali.

Con l'articolo 50 viene proposta la modifica dell'articolo 190, costituente adeguamento al disposto della sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 1988, n. 881, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto, anzichè dalla sua rituale comunicazione all'interessato». Per il debitore si recepisce testualmente l'indicazione di detta pronuncia di incostituzionalità; per ogni altro interessato pare opportuno prevedere la decorrenza del termine dall'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, essendo questa idoneo mezzo di pubblicità.

Con l'articolo 51 si propone la modifica dell'articolo 195 il cui attuale testo, con sentenza 27 giugno 1972, n. 110, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento».

La proposta di modifica di detto comma mira ad adeguare la disposizione anche alla statuizione della Corte costituzionale, coordinandola con il nuovo articolo 15.

L'articolo 195, quarto comma, con sentenza 4 luglio 2001, n. 211, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che il termine per proporre l'opposizione contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza decorra per il debitore dall'affissione della sentenza medesima. La modifica di tale comma, che si propone di adottare, mira anch'essa ad adeguare la norma alla pronuncia della Corte costituzio-

nale, nonchè ad uniformare la disciplina a quella dell'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, non essendovi ragione di una differenziazione di trattamento.

L'abrogazione del comma quinto risponde alla medesima esigenza di uniformità di regime e va in parallelo con l'abrogazione del comma terzo dell'attuale articolo 19.

Con l'articolo 52 si propone l'inserimento di un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 200, che consiste nel recepimento delle disposizioni già contenute nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi».

Il comma 1 di detto articolo 3, infatti, dispone: «Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente nè iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione».

Pare opportuno estendere tali disposizioni, semplificandone il testo, a tutte le ipotesi di liquidazione coatta amministrativa rientranti nella disciplina della legge fallimentare, non essendovi ragione per una limitazione di esse alla sola liquidazione coatta degli enti cooperativi.

Con l'articolo 53 viene proposta la modifica del secondo comma dell'articolo 206, coerente con quella dell'articolo 35. Essa rende superflua la disposizione dell'articolo 4 della citata legge n. 400 del 1975 («A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire 2 milioni»).

Con l'articolo 54 vengono proposte modifiche degli articoli 207, 208 e 209 che mirano a rendere più semplice e snella la formazione dello stato passivo e ad imporre a tale attività tempi certi di durata, a garanzia dei diritti degli interessati. La nuova disciplina è, altresì, in linea con le modifiche al procedimento di verifica dei crediti nel fallimento e con le pronunce della Corte costituzionale. Nell'articolo 209 in particolare, si recepiscono:

a) la sentenza 22 maggio 1987, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'attuale primo comma, «nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209»;

b) la sentenza 2 dicembre 1980, n. 155, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'attuale secondo comma, «nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anzichè dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non siano state in tutto o in parte ammesse»;

c) la sentenza 29 aprile 1993, n. 201, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'attuale secondo comma, nella parte in cui prevede che il termine per proporre le opposizioni e le impugnazioni decorra dal deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi, anzichè dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito.

Con l'articolo 55 si introduce un ulteriore comma dell'articolo 210. L'aggiunta consiste nel reperimento della disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1975, n. 400, e si coordina con le nuove disposizioni degli articoli 106, 108 e 108-*bis*, nonché con quella dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 270 del 1999. L'articolo 5 della citata legge n. 400 del 1975 dispone: «Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità».

L'articolo 64 del decreto legislativo n. 270 del 1999, a sua volta, dispone: «La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento».

Con l'articolo 56 si introduce una disposizione che ha (al pari di quella dell'articolo

119) la finalità di consentire ai creditori di venire tempestivamente a conoscenza della chiusura della procedura, evitando a loro i tempi e i costi di richieste di informazioni.

Con l'articolo 57 viene proposta la modifica del secondo comma dell'articolo 214, onde incrementare la garanzia del diritto di difesa.

La proposta di modifica del quarto comma è coerente con quella dell'articolo 131.

Con l'articolo 58 viene abrogato l'articolo 241 in conseguenza dell'abolizione dell'istituto della riabilitazione.

Con l'articolo 59 si propone l'abrogazione degli articoli 256, 262 e 264, contenenti disposizioni transitorie ormai non più attuali.

Con l'articolo 60 si introduce una norma transitoria, destinata ad operare per i soli agenti di cambio ancora in carica ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Con l'articolo 61 si propone l'abrogazione degli articoli 3, primo comma, 4 e 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, come conseguenza del recepimento delle menzionate disposizioni della legge speciale negli articoli 200, 206 e 210 della legge fallimentare.

L'intervento, limitato alla modificazione delle norme regolatrici della materia, non comporta interventi su strutture o personale giudiziario e, conseguentemente, non importa oneri finanziari a carico dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La vigente legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, emanata oltre cinquant'anni fa, è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte costituzionale, la quale, nel corso degli anni, ha dichiarato costituzionalmente illegittime numerose disposizioni in essa contenute.

Le sentenze della Consulta talvolta hanno creato lacune, che sono state colmate dalla giurisprudenza in via interpretativa, non senza oscillazioni e contrasti; talaltra, hanno modificato il contenuto precettivo di diversi articoli.

In altri casi, la Corte costituzionale, pur senza pronunciare l'illegittimità delle disposizioni normative, ha fornito soluzioni interpretative (spesso suggerite dal cosiddetto diritto vivente) che hanno evidenziato la necessità di interventi del legislatore per renderle più conformi ai dettami costituzionali ed altresì più adeguate alle mutate esigenze operative del settore, nell'ambito del quale continua ad applicarsi una legge che, sorta nel lontano 1942, risente sempre più della difficoltà, da parte degli interpreti, di renderla compatibile con il sistema costituzionale e, al tempo stesso, con il ben diverso contesto economico-sociale.

Non sono poi mancate le segnalazioni di carenze e insufficienze del vigente sistema concorsuale, da parte della dottrina e della giurisprudenza che in questi anni hanno sottoposto i più svariati aspetti del sistema medesimo ad approfondite e costruttive riflessioni.

Anche questo dibattito ha fatto emergere i limiti di una disciplina complessiva ormai inefficiente e fuori dal tempo, a causa delle profonde trasformazioni del paese nell'ultimo cinquantennio, e di singole sue disposizioni, ormai obsolete, anacronistiche e di dubbia compatibilità con il quadro costituzionale.

L'enorme numero delle procedure fallimentari e la scarsa funzionalità di alcune previsioni normative, in assenza di un pronto intervento legislativo di riforma hanno, poi, imposto prassi applicative *praeter legem*, non di rado difformi da tribunale a tribunale.

In questo quadro di riferimento, è forte il disagio degli operatori e degli utenti, i quali si trovano di fronte ad una normativa che, da un lato, «vive» nell'esperienza pratica degli uffici giudiziari secondo modalità diverse da quelle prefigurate nel testo legislativo del 1942 e, dall'altro, non soddisfa, il più delle volte, le attese, nè in termini di efficienza, nè in termini di garanzie.

Una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, ripetutamente annunciata e finora mai realizzata, appare, dunque, indilazionabile.

Tuttavia, nell'attesa che ad essa si pervenga, appare urgente un intervento legislativo anticipatorio, teso ad adeguare la normativa vigente, senza sconvolgerne l'impianto, in modo da consentire che le procedure pendenti e quelle sopravvenienti possano, da subito, svolgersi secondo regole più chiare e certe e concludersi, per quanto possibile, in tempi più brevi.

L'urgenza di tale intervento è vieppiù rafforzata dall'entrata in vigore del nuovo articolo 111 della Costituzione, che impone l'adeguamento, nel più breve tempo possibile, di tutti i procedimenti giurisdizionali e, quindi, anche delle procedure concorsuali, ai principi da esso introdotti.

Si è, quindi, delineata la necessità di emettere un provvedimento normativo che valga a colmare le descritte esigenze, in attesa dell'auspicato varo della riforma dell'intero sistema concorsuale.

L'ambito intervento normativo proposto è limitato alla verifica di compatibilità dell'attuale normativa della cosiddetta legge fallimentare con le modifiche introdotte dai numerosi interventi della Corte costituzionale e dalle variazioni di alcuni istituti di diritto sostanziale.

L'esigenza giuridica cui l'intervento risponde si individua nella avvertita necessità di espungere dal corpo del testo previsioni dichiarate incostituzionali, ovvero basate su istituti non più esistenti (*idem est* previsioni del vecchio diritto di famiglia), ovvero espunte dall'interpretazione dei giudici (*idem est* la presunzione muciana).

Da molti anni gli operatori specializzati del settore sollecitano un intervento di globale rivisitazione delle procedure concorsuali, onde adattarle ai mutati scenari economici e finanziari dell'epoca attuale, cui sovente gli strumenti pensati prima della metà del secolo scorso non riescono più ad adattarsi, e arricchirle di nuovi strumenti idonei a far fronte alle mutate esigenze dell'ordinamento della crisi dell'impresa.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'ambito intervento normativo proposto è limitato alla verifica di compatibilità dell'attuale normativa della cosiddetta legge fallimentare con le modifiche introdotte dai numerosi interventi della Corte costituzionale e dalle variazioni di alcuni istituti di diritto sostanziale.

L'esigenza giuridica cui l'intervento risponde si individua nella avvertita necessità di espungere dal corpo del testo previsioni dichiarate in-costituzionali, ovvero basate su istituti non più esistenti (*idem est* previsioni del vecchio diritto di famiglia), ovvero espunte dall'interpretazione dei giudici (*idem est* la presunzione muciana).

Da molti anni gli operatori specializzati del settore sollecitano un intervento di globale rivisitazione delle procedure concorsuali, onde adattarle ai mutati scenari economici e finanziari dell'epoca attuale, cui sovente gli strumenti pensati prima della metà del secolo scorso non riescono più ad adattarsi, e arricchirle di nuovi strumenti idonei a far fronte alle mutate esigenze dell'ordinamento della crisi dell'impresa.

A fronte dell'avvenuta istituzione di una commissione di studio per la riforma dell'intera procedura concorsuale, i cui lavori sono appena iniziati, si è dunque avvertita la necessità di un primo intervento urgente che da un lato compia una prima opera di adeguamento della normativa, espungendo le norme non più vigenti od obsolete, e dall'altro anticipi le linee fondamentali della futura riforma, che dovrà essere rispettosa dei nuovi principi sanciti dal novellato articolo 111 della Costituzione.

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti attraverso una complessiva opera di snellimento delle procedure al fine di favorire l'accelerazione dei tempi dei processi e una maggiore certezza nei rapporti giuridici.

L'intervento, che si inserisce nell'ambito di un impianto normativo completamente sperimentato, non ha elementi di criticità, nè impegna oneri finanziari, tendendo anzi ad un'accelerazione delle procedure di cui l'amministrazione della cosa pubblica non potrà che giovare.

L'intervento proposto non incontra ostacoli nella compatibilità con l'ordinamento comunitario, nè con i rapporti con le autonomie locali.

Sono state infine rispettate le regole di *drafting*, essendosi mutuata la terminologia tecnica già in uso nel settore e verificate la piena coerenza degli inserimenti con il corpo normativo preesistente.

Le abrogazioni sono state tutte redatte in forma espressa, onde evitare problemi di interpretazione e di concretezza.

Particolare attenzione è stata data al coordinamento dell'intervento con gli altri interventi attualmente in itinere in materia di riforma del diritto societario e di riforma del codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato «regio decreto n. 267 del 1942» il secondo comma è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 4 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Fallimento dichiarato da tribunale incompetente*). - 1. Il tribunale che si dichiara incompetente, all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, o che è dichiarato incompetente, dispone, con decreto, l'immediata trasmissione degli atti a quello competente, il quale provvede, con decreto, alla nomina del giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura. In tal caso, restano salvi gli atti precedentemente compiuti.

2. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente.

3. Lo stesso tribunale è, altresì, competente per tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari.

4. I giudizi in corso, nei quali sia parte il curatore del fallimento aperto dal tribunale

incompetente, sono dichiarati interrotti, anche d'ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile. In caso di prosecuzione o riassunzione, l'incompetenza di cui al comma precedente è rilevata, anche d'ufficio, non oltre il primo grado del processo.».

Art. 4.

1. All'articolo 10 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione.».

Art. 5.

1. L'articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Procedimento*). - 1. Il tribunale, prima di provvedere, convoca l'imprenditore e il ricorrente. Il collegio può delegare al giudice relatore l'audizione e l'attività istruttoria, ove necessaria. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.».

Art. 6.

1. All'articolo 16 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso

del fallito, un termine non superiore a sette giorni prima dell'adunanza di cui al numero 5) per la presentazione in cancelleria delle domande;

5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà senza ritardo all'esame dello stato passivo.»;

b) il quarto comma è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 17 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata per estratto, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.»;

b) al secondo comma, le parole: «alla porta esterna del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «all'albo del tribunale»;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 8.

1. All'articolo 18 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposta opposizione dal debitore e da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione a norma dell'articolo 17 e per ogni altro interessato dalla data dell'affissione. In ogni caso l'op-

posizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.».

2. All'articolo 19 del regio decreto n. 267 del 1942, il terzo comma è abrogato.

Art. 9.

1. L'articolo 26 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato*). - 1. Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.

2. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in cancelleria ovvero dall'affissione, se il provvedimento deve essere affisso, per ogni altro interessato. La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.

3. Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede il reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

4. Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati.

5. Del collegio non può far parte il giudice delegato.

6. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.».

Art. 10.

1. All'articolo 34 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso una banca.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e può essere ritirato solo con le modalità stabilite dal giudice delegato.».

Art. 11.

1. All'articolo 35 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a 15.000,00 euro, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame. Il limite di cui innanzi è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.».

Art. 12.

1. All'articolo 46, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;»;

b) il numero 4) è soppresso.

Art. 13.

1. L'articolo 48 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - (*Corrispondenza diretta al fallito*). - 1. La corrispondenza diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati falliti deve essere consegnata al curatore, il quale può trattenere solo quella riguardante rapporti compresi nel fallimento. Il fallito e il legale rappresentante della società, o dell'ente assoggettato a fallimento, hanno diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo ai rapporti compresi nel fallimento.».

Art. 14.

1. L'articolo 49 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (*Obblighi del fallito*). - 1. Il fallito deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza, o comunque del proprio domicilio o della propria sede, e deve presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.

2. Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.».

Art. 15

1. All'articolo 50 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento.

Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino alla chiusura della procedura fallimentare.».

Art. 16.

1. All'articolo 54 del regio decreto n. 267 del 1942, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento.».

Art. 17.

1. L'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.

Art. 18.

1. L'articolo 84 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (*Apposizione dei sigilli*). - 1. Dichiarato il fallimento, il curatore procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.».

2. L'articolo 85 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.

3. All'articolo 86, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «curatore»;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 19.

1. All'articolo 87 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Inventario*»;

b) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il curatore deve fare l'inventario nel più breve termine possibile. A tale operazione egli procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, redigendo processo verbale. Possono intervenire i creditori.

Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda immediatamente a redigere l'inventario, senza preventiva apposizione dei sigilli, può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore».

Art. 20.

1. All'articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando ciò appaia conveniente nell'interesse dei creditori».

Art. 21.

1. All'articolo 92 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Avviso ai creditori ed agli altri interessati*»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo, con l'espresso avvertimento che le domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103».

Art. 22.

1. All'articolo 93 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il creditore non è domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel circondario stesso; altrimenti tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.»;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 23.

1. All'articolo 95 del regio decreto n. 267 del 1942, il quarto comma è abrogato.

Art. 24.

1. All'articolo 96 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Esame dello stato passivo)»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'adunanza prevista dal numero 5) dell'articolo 16, è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo».

Art. 25.

1. L'articolo 97 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - (*Esecutività dello stato passivo*). - 1. Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere ed è depositato in cancelleria unitamente al decreto del giudice che lo dichiara esecutivo con decorrenza dalla data del deposito.

2. I creditori che hanno presentato domanda di ammissione ed il fallito possono prenderne visione.

3. Il curatore comunica a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione l'avvenuto deposito dello stato passivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.».

Art. 26.

1. L'articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 98. - (*Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva*). - 1. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, presentando ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al terzo comma dell'articolo 97 e, comunque, entro un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria.

2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il creditore opponente e il curatore devono comparire davanti a lui, nonchè il termine perentorio per la notificazione al cura-

tore del ricorso e del decreto. Il decreto è comunicato dalla cancelleria all'opponente almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Il termine per la notificazione al curatore decorre dalla comunicazione.

3. L'opponente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, altrimenti incorre nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.

4. Possono intervenire in causa gli altri creditori.».

Art. 27.

1. L'articolo 99 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (*Giudizio di opposizione*). - 1. Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, disponendo la riunione delle stesse, ove ne ravvisi l'opportunità.

2. Quando delle opposizioni riunite alcune sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause.

3. Nella ipotesi prevista dall'articolo 279, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato.

4. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

5. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.».

Art. 28.

1. L'articolo 100 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 100. - (*Impugnazione di crediti ammessi*). - 1. Il curatore e ciascun creditore possono impugnare i crediti ammessi, presentando ricorso al giudice delegato nel termine perentorio di quindici giorni. Tale termine decorre per il curatore dal deposito dello stato passivo in cancelleria o, nel caso della riserva prevista dal secondo comma dell'articolo 95, dalla comunicazione dell'avvenuto deposito da parte della cancelleria e per ciascun creditore dalla data di ricezione della lettera raccomandata spedita dal curatore a norma dell'articolo 97.

2. Indipendentemente dalla previsione di cui al comma 1, l'impugnazione non può essere proposta decorso un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria. Riguardo ai crediti ammessi con decreto a norma dell'articolo 101, il termine decorre per il curatore dalla pronuncia del provvedimento, se dato in udienza, o dalla sua comunicazione, se emanato fuori udienza; per i creditori, il termine decorre dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di loro dell'emanazione del provvedimento di ammissione.

3. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonchè il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Il decreto è comunicato dalla cancelleria all'impugnante almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Il termine per la notificazione al curatore ed ai creditori contestati decorre dalla comunicazione.

4. L'impugnante deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giu-

dice. Il curatore ed i creditori i cui crediti sono impugnati devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, altrimenti incorrono nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.

5. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati e provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.

6. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

7. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.».

Art. 29.

1. L'articolo 101 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - (*Dichiarazioni tardive di crediti*). - 1. Anche dopo il decreto previsto nell'articolo 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.

2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui, nonchè il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Il decreto è comunicato dalla cancelleria al richiedente almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Il termine per la notificazione al curatore decorre dalla comunicazione.

3. Il ricorrente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice.

4. Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice

lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice fissa l'udienza prevista dall'articolo 180 del codice di procedura civile e provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli seguenti del medesimo codice. Il curatore deve costituirsi almeno dieci giorni prima di detta udienza, altrimenti incorre nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.

5. Possono intervenire in causa gli altri creditori.

6. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 99.

7. Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.».

Art. 30.

1. All'articolo 102 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonchè il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori, contro la cui ammissione è proposta l'istanza. Il decreto è comunicato dalla cancelleria all'istante almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Il termine per la notificazione al curatore ed ai creditori contestati decorre dalla comunicazione.

L'istante deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore ed i creditori contestati devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, altrimenti incorrono nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.

Il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.».

Art. 31.

1. All'articolo 106 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.».

Art. 32.

1. L'articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

«Art. 108. - (*Modalità della vendita degli immobili*). - 1. Il giudice delegato, su istanza del curatore e sentito il comitato dei creditori, dispone con ordinanza la vendita degli immobili, con incanto o senza incanto, secondo le disposizioni degli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Il giudice delegato, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sugli immobili, può autorizzare la vendita ad offerte private, ove la ritenga più vantaggiosa, disponendo idonee forme di pubblicità. In tal caso, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui

beni trasferiti è ordinata dal giudice delegato con decreto, una volta pagato interamente il prezzo.

3. Un estratto dell'ordinanza che dispone o autorizza la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ipotecari iscritti.».

Art. 33.

1. Dopo l'articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:

«Art. 108-bis. - (*Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili*). - 1. La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è fatta a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. Il giudice delegato provvede con ordinanza su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori.

2. Si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 108.».

Art. 34.

1. All'articolo 117 del regio decreto n. 267 del 1942, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono depositate presso una banca nei modi stabiliti dal giudice delegato. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto sono versate dalle banche depositarie all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.».

Art. 35.

1. All'articolo 118 del regio decreto n. 267 del 1942, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;».

Art. 36.

1. All'articolo 119 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il curatore comunica, mediante raccomandata, a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura.».

Art. 37.

1. All'articolo 121, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce il termine previsto dal numero 4) dell'articolo 16, nonchè il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza per l'esame dello stato passivo.».

Art. 38.

1. L'articolo 129 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 129. - (*Giudizio di omologazione*). -
1. Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato, con decreto in calce al verbale previsto dall'articolo 125, secondo comma, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa

l'udienza di comparizione davanti a sè. L'ordinanza è pubblicata per affissione.

2. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno venti giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio. L'atto di opposizione deve contenerne i motivi. Possono intervenire gli altri creditori, costituendosi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito; quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Cinque giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 189 del codice di procedura civile il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare il presidente del comitato dei creditori.».

2. All'articolo 130 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La sentenza che omologa o respinge il concordato è notificata al fallito ed agli opposenti su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.»;

b) al quinto comma le parole: «un istituto di credito designato» sono sostituite dalle seguenti: «una banca designata».

3. All'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il fallito entro trenta giorni dalla notificazione fatta a norma dell'articolo 130.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La sentenza d'appello è notificata al fallito ed agli oppositori su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.».

Art. 39.

1. Gli articoli 142, 143, 144 e 145 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.

Art. 40.

1. All'articolo 146 del regio decreto n. 267 del 1942, il terzo comma è abrogato.

Art. 41.

1. L'articolo 147 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Società con soci a responsabilità illimitata*). - 1. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, anche se irregolare, produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

2. Il fallimento di tali soci non può essere dichiarato qualora sia decorso un anno dalla morte ovvero dalla iscrizione nel registro delle imprese dell'atto, dal quale consegue il venir meno della illimitata responsabilità.

3. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.

4. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su domanda del curatore, di un creditore, di un socio fallito, del pubblico ministero ovvero di ufficio, dichiara il fallimento dei me-

desimi, dopo averli convocati a norma dell'articolo 15.

5. Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'articolo 18.

6. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.».

Art. 42.

1. Gli articoli 155, 156, 157, 158 e 159 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.

Art. 43.

1. L'articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. - (*Inammissibilità della proposta*). - 1. Il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, dichiara inammissibile la proposta, con decreto motivato non soggetto a reclamo, se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.

2. Nei casi di cui al comma 1 il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.».

Art. 44.

1. All'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il tribunale provvede a norma del comma 2 dell'articolo 162, dopo aver sentito il debitore.».

Art. 45.

1. All'articolo 166 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto è, a cura del cancelliere, pubblicato mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.».

Art. 46.

1. All'articolo 173 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale prima di provvedere deve sentire il debitore con le modalità di cui all'articolo 15.».

2. L'articolo 179 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 179. - (*Mancata approvazione del concordato*). - 1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 162, comma 2, dopo aver sentito il debitore.».

Art. 47.

1. L'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 180. - (*Approvazione del concordato e giudizio di omologazione*). - 1. Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato, con ordinanza pubblicata per affissione, dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sè.

2. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al debitore ed al commissario giudi-

ziale, costituendosi almeno venti giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio. L'atto di opposizione deve contenerne i motivi. Possono intervenire gli altri creditori, costituendosi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. All'udienza, previa relazione orale del commissario giudiziale, il giudice sente le parti costituite e il debitore, anche se questi non si è costituito; quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Cinque giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 189 del codice di procedura civile il commissario giudiziale deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo.».

Art. 48.

1. All'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 4) è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La sentenza che omologa o respinge il concordato è notificata al debitore ed agli opposenti su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 130.».

2. All'articolo 183 del regio decreto n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opposenti e il debitore entro trenta giorni dalla notificazione fatta a norma dell'articolo precedente.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La sentenza d'appello è notificata al debitore ed agli opposenti su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.».

Art. 49.

1. All'articolo 188 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo.».

Art. 50.

1. All'articolo 190 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse nel termine di dieci giorni, decorrente per il debitore dalla comunicazione del provvedimento e per ogni altro interessato dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.».

Art. 51.

1. All'articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'art. 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.»;

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione fatta su richiesta del cancelliere e per ogni altro interessato dalla data dell'affissione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al quarto comma, l'opposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.»;

c) il quinto comma è abrogato.

Art. 52.

1. All'articolo 200 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dalla stessa data non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell'articolo 51, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni compresi nella liquidazione.».

Art. 53.

1. All'articolo 206 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a quindicimila euro e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Il limite di valore di cui innanzi è annualmente adeguato con decreto del Ministro della giustizia.».

Art. 54.

1. All'articolo 207 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è abrogato.

2. L'articolo 208 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 208. - (*Domande dei creditori e dei terzi*). - 1. I creditori e le altre persone che intendono chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni devono far pervenire domanda al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 209.

2. La domanda deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 93, primo comma, nonchè il domicilio a cui dovranno essere inviate tutte le successive comunicazioni.».

3. All'articolo 209 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario, sentiti l'imprenditore o gli amministratori della società debitrice, forma l'elenco dei crediti ammessi o esclusi e delle domande di restituzione accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i creditori. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Il termine di cui al presente comma è prorogabile dall'autorità di vigilanza, per una sola volta e per periodo massimo pari al precedente, su motivata istanza del commissario, previo parere favorevole del comitato di vigilanza.

Le opposizioni, a norma dell'articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell'articolo 100, sono proposte, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle raccomandate inviate

dal commissario, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'articolo 93.».

Art. 55.

1. All'articolo 210 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Per gli immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, l'autorità di vigilanza ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi».

Art. 56.

1. All'articolo 213 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il commissario liquidatore comunica, mediante raccomandata, a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura».

Art. 57.

1. All'articolo 214 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquida-

zione, il commissario liquidatore e gli opposenti possono appellare entro trenta giorni dalla notificazione. La sentenza è pubblicata a norma del terzo comma».

Art. 58.

1. L'articolo 241 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.

Art. 59.

1. Gli articoli 256, 262 e 264 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.

Art. 60.

1. L'agente di cambio, fino ad esaurimento del ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 61.

1. Gli articoli 3, primo comma, 4 e 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, sono abrogati.